

Comune di Arena Po

REGOLAMENTO COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Articolo

1

FINE

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il paesaggio del Comune di Arena Po ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 come modificato dal Decreto Legislativo 63/2008, dalla Legge regionale n. 12/2005 e in adempimento alle Delibera Giunta Regionale VIII /7977 del 6/08/08 e Delibera Giunta Regionale VIII/8139 del 1/10/08.

Articolo

2

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il paesaggio del Comune di Arena Po ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 81 della legge regionale n. 12/2005, quale organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune.

Articolo

3

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il paesaggio è competente ad esprimere pareri obbligatori in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune come definite dall'articolo 80 della legge regionale n. 12/2005.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato, tenuto conto dei criteri fissati dalla D.G.R. N. VIII/7977 del 6 agosto 2008 e D.G.R. N. VIII/8139 del 1 ottobre 2008.

Articolo

4

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da n. 3 soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - A) diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in materia attinente

l'uso, la

pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;

B) aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

C) possesso di esperienza specifica e documentata nel *curriculum vitae* in almeno uno dei tre settori seguenti: progettazione architettonica; restauro e risanamento conservativo; progettazione paesaggistica e ambientale.

3. Il Presidente è nominato dai membri della Commissione nel corso della sua prima seduta tra i suoi componenti.

Articolo

5

NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione, di cui all'articolo precedente, è nominata dalla Giunta Comunale, previo specifico Bando di candidatura predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. L'Ufficio Tecnico esaminerà i *curricula* e ne valuterà l'idoneità rispetto ai criteri stabiliti relazionando per iscritto la Giunta Comunale che successivamente provvederà alla nomina dei membri.

Articolo

6

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione:

- A. il Sindaco, i consiglieri comunali e gli assessori, il Segretario Comunale del Comune di Arena Po;
- B. i soggetti che risultano legati tra loro da vincolo di parentela di primo e secondo grado;
- C. gli amministratori o i dipendenti delle aziende speciali partecipate dal Comune di Arena Po;
- D. i soggetti che abbiano in essere, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, contenziosi in materia civile, penale o amministrativa con il Comune di Arena Po;
- E. i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, possono esprimersi anche in sede di controllo sulle medesime pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.

Articolo

7

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. Il termine di cui al precedente Comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del presidente e, comunque, non può essere inferiore a tre giorni.

4. L'ordine del giorno deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

Articolo

8

QUORUM STRUTTURALE E FUNZIONALE

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti votanti della stessa.
2. La Commissione esprime il parere obbligatorio a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità o di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo

9

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite da un dipendente del Comune di Arena Po, titolare di Posizione Organizzativa e diverso dal Tecnico Comunale che verrà individuato quale struttura tecnico amministrativa in relazione alle pratiche della Commissione.
2. La segreteria predispone la documentazione da allegare all'ordine del giorno e procede all'invio delle convocazioni delle sedute della commissione.
3. Di ogni pratica visionata dalla Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti della Commissione.
5. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

Articolo

10

ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. Il responsabile del procedimento istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché il rilascio dell'autorizzazione avvenga nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli art. 7 e n del presente regolamento.

Articolo

11

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso necessiti di un supplemento

istruttorio, non oltre i quindici giorni successivi.

Articolo

12

INDENNITA'

Per i componenti della Commissione per il Paesaggio non è prevista la corresponsione di alcun compenso.

Articolo

13

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI SUOI COMPONENTI

1. La Commissione dura in carica per un periodo di anni 3 (tre) dal provvedimento di nomina e comunque sino alla nomina dei nuovi membri che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza.
2. I componenti della Commissione sono dichiarati decaduti qualora non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza del mandato, si provvederà alla sua sostituzione.